



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

CIRCOLARE 3/2024

D.L. 19/2024 – ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - ART. 25 - MODIFICHE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI.

Care Colleghe, cari Colleghi,

è stato pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2024, il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, contenente, tra le altre, modifiche in materia di espropriazione presso terzi.

Si segnalano, senza pretesa di esaustività, le principali novità apportate dall'art. 25 del D.L. 19/2024 in materia di pignoramento di crediti presso terzi:

- è stato introdotto l'art. 169 *septies* disp.att. c.p.c. secondo cui il creditore, al momento della notifica dell'ordinanza del Giudice di assegnazione delle somme dovute dal terzo, deve allegare una dichiarazione contenente l'IBAN o comunque l'identificativo del conto di pagamento, ovvero l'indicazione di altre modalità di esecuzione del pagamento da parte del terzo;
- è stato modificato l'art. 553 c.p.c. secondo cui i crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non viene notificata al terzo entro 90 giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione; gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione;
- è stato introdotto l'art. 551 bis c.p.c., secondo cui il processo esecutivo si estingue dopo 10 anni dalla notifica al terzo del pignoramento (salvo intervenuta ordinanza di assegnazione di somme o intervenuta estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo), oppure dopo 10 anni dalla dichiarazione di interesse, con cui il creditore, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine



**ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

decennale, abbia comunicato a tutte le parti ed al terzo la volontà di mantenere il vincolo pignoratizio; in mancanza di questo “impulso” del creditore, il terzo sarà sollevato dai propri obblighi decorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di 10 anni.

- è stato modificato l’art. 546 c.p.c., che al primo comma prevede un ricalcolo delle somme che il terzo deve bloccare oltre l’ammontare del credito (a garanzia di spese e interessi). Il terzo, una volta ricevuta la notifica del pignoramento, dovrà bloccare le somme dovute al debitore pignorato per un importo pari al credito aumentato:

- di 1.000,00 euro, per i crediti fino a 1.100,00 euro
- di 1.600,00 euro, per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro
- della metà dell’importo (come la norma previgente), per i crediti superiori a 3.200,00 euro.

Si segnala, inoltre, che:

- l’articolo 551-bis c.p.c. si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, pure se sospese;
- i crediti già assegnati alla data di entrata in vigore del decreto cesseranno di produrre interessi se l’ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non verrà notificata al terzo entro 90 giorni, unitamente alla dichiarazione di cui all’art.553 c.p.c. e 169 *septies* disp.att. c.p.c.

Ad ogni modo, per completezza e per fruirne la lettura integrale, si allega il Decreto Legge.

Cordiali saluti

La Commissione
Diritto e Processo Civile